

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

Martedì 27 aprile 2021

[LOLLOBRIGIDA](#). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute.* —
Per sapere – premesso che:

il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un avvertimento formale, trasmesso a tutti i Ministeri, agli altri soggetti coinvolti e al Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che la norma contenuta nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per la creazione e la gestione delle «certificazioni verdi», presenta «criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia», che rendono necessario «un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone»;

nell'avvertimento si osserva che «il decreto-legge del 21 aprile 2021 non rappresenta una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale», e che «si ritiene che non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi (...) che l'implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati»;

inoltre, in contrasto con quanto previsto da regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il decreto non definisce con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani, lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee, come anche secondo il garante della *privacy* le previsioni sui certificati verdi violano il principio di trasparenza, posto che l'assenza di una indicazione precisa in merito alla titolarità del trattamento dei dati rende «difficile se non impossibile l'esercizio dei diritti degli interessati»;

secondo il Garante risulta violato anche il principio di minimizzazione, posto che la norma prevede un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, e, comunque, si rileva nell'avvertimento che «il sistema attualmente proposto, soprattutto nella fase transitoria, rischia, tra l'altro, di contenere dati inesatti o non aggiornati con gravi effetti sulla libertà di spostamento individuale»;

un'ulteriore critica attiene alla mancata previsione dei tempi di conservazione dei dati, come anche di misure adeguate per garantire la loro integrità e riservatezza;

il Garante ha, altresì, stigmatizzato la violazione del comma 4 dell'articolo 36, del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di cui al Reg(CE) 27,04/2016, n. 2016/679/UE, in base al quale «Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento»;

in merito Garante ha segnalato come neanche il fatto che le norme oggetto dell'avvertimento siano state inserite in un decreto-legge costituisce una valida giustificazione per il mancato coinvolgimento del Garante, posto che «Il carattere di urgenza della norma non costituisce condizione ostativa al preventivo coinvolgimento dell'Autorità, atteso che il Garante, nell'ultimo anno, consapevole della necessità che le disposizioni sottoposte alla sua attenzione fossero adottate tempestivamente, ha sempre reso i pareri di propria competenza sugli atti normativi predisposti in merito all'emergenza sanitaria in tempi molto ristretti, fornendo, laddove necessario, il proprio parere anche d'urgenza a firma del Presidente» –:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo a fronte delle criticità segnalate dal Garante per la protezione dei dati personali, anche al fine di salvaguardare il ruolo del medesimo Garante.

(4-09110)